

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 C.P.C. e

RICHIESTA DI NOTIFICA ex art 151 C.P.C.

Per Ins. **Irene DRAGONETTI**

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

L'Ins. **Irene DRAGONETTI**, nata a Ragusa, il 17 Agosto del 1979, c. f. DRG RNI 79M57 H163O, elettivamente domiciliata in Via Seminara, n 46 di Termini Imerese (Pa), nello studio dell'**Avv. Francesco CARATOZZOLO**, del Foro di Termini Imerese, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con studio in Via Sardegna n. 1 Complesso Agorà di 98076 Sant'Agata di Militello (Me), con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni lavorative della ricorrente

1) Che, la ricorrente è in servizio presso l'**Istituto Comprensivo di Ficarazzi (PA)**, in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19, con decorrenza **01 settembre 2018 fino al 31.08.2019**, nel posto di sostegno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, come da copia della presa di servizio - certificazione Prot. n. 11458 dell'1.09.2018, rilasciata dal predetto Istituto (allegato n.3) e come disposto dal decreto prot. 14938 del 29.08.2018, pubblicato dall'USP Palermo, relativo all'utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di I grado (All. n. 42) in provincia di Palermo;



- 2)** Che, la deducente, in data 28.10.2015 è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera b), in FASE B da G.A.E. graduatorie ad esaurimento, ed è stata immessa nel ruolo nell'a. s. 2015/16 in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, nel POSTO NORMALE della classe di concorso A059 – SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA (c. d. c. oggi A028), come da contratto a tempo indeterminato (All. n.4) stipulato con Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- 3)** Che, per l'a. s. 2015/16, la ricorrente ha differito la presa di servizio nella regione Lazio e dall'1.09.2015 al 30.06.2016 ha insegnato presso l'I.C. "Nicola Botta" di Cefalù (PA), mentre dalla data del'1.07.2016 e fino al 31.08.2016 è stata in servizio presso l'I.C. "Regina Margherita" di Roma;
- 4)** Che, nell'a. s. 2016/17 la docente si è sottoposta alle operazioni di mobilità obbligatoria ed è stata trasferita nell'ambito di titolarità Lazio ambito 0001 ed è stata assegnata per il triennio presso l'I. C. Parco della Vittoria di Roma con incarico nella Scuola "G. G. Belli di Roma" Cod. RMMM8GX012, sua attuale sede scolastica (All. n.5);
- 5)** Che, nell'a. s. 2017/2018 e nell'a. s. 2018/2019, la docente si è sottoposta a mobilità interprovinciale e non ha ottenuto il trasferimento chiesto in entrambe le procedure;
- 6)** Che, per l'a. s. 2018/2019 la docente ha ottenuto solo l'assegnazione provvisoria presso il predetto Istituto Scolastico di Ficarazzi (Pa), nel posto di sostegno, dove attualmente insegna fino al 31.08.2019;
- 7)** Che, l'esponente è abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A 028 – Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado ed ha conseguito il titolo di specializzazione polivalente nel sostegno in data 25.06.2008, presso Sissis - Università degli studi di Messina (all.n.6);

***Sulle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19 in provincia di Messina
nella scuola secondaria di I grado***

- 8)** Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;
- 9)** Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;



10) Che, la ricorrente, **si è sottoposta alle procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19**, regolate dal CCNI dell'11.04.2017 prorogato, per il posto normale della c. d. c. A028 (matematica e scienze) e per il posto di sostegno della scuola secondaria di I grado;

11) Che, la docente ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19 relativa alla scuola secondaria di I grado, ed ha chiesto di essere trasferita in primo luogo nel **posto normale della c. d. c. A028 – Matematica e Scienze** e, con ordine di gradimento n.2, **nel posto di sostegno**, ed ha indicato di essere disponibile ad accettare il trasferimento anche in altre tipologie di scuole (serali, ospedaliera ed adulti, compresa la disponibilità al completamento orario con cattedra esterna):

1	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
2	Ambito	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
3	Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
4	Ambito	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022 (Provincia PA)
5	Ambito	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021 (Provincia PA)
6	Provincia	ME	MESSINA
7	Provincia	RG	RAGUSA
8	Provincia	PA	PALERMO
9	Provincia	CT	CATANIA
10	Provincia	SR	SIRACUSA
11	Provincia	EN	ENNA
12	Provincia	CL	CALTANISSETTA
13	Provincia	TP	TRAPANI
14	Provincia	AG	AGRIGENTO

12) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 l'ambito A016, Provincia di Messina, ove la stessa abita con il proprio nucleo familiare;

13) Che, **l'USP di Roma** ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, **n. 73 punti**, di cui 49 come punteggio base, 18 per il sostegno e 6 per ricongiungimento familiare e **non ha riconosciuto il punteggio alla stessa spettante per il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, richiesto nella domanda di trasferimento**;

SUL PUNTEGGIO ERRATO E SUL MANCATO TRASFERIMENTO

14) Che, la ricorrente ha svolto il servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole paritarie negli anni scolastici qui di seguito indicati:

- **A. S. 2007/2008**, dal 5.11.2007 al 26.08.2008, presso *l'I. T. C. IGEA "Dante Alighieri" di Rocca di Caprileone (Me)* – dichiarato paritario con D. Ass. n.1141/XI del 17.12.2004;



- **A. S. 2008/2009**, dall'1.09.2008 al 31.08.2009, presso *Scuola Secondaria I grado paritaria "E. Ravasco" di Pescara* – dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;
 - **A. S. 2009/2010**, dall'1.09.2009 al 31.08.2010, presso *Scuola Secondaria I grado paritaria "E. Ravasco" di Pescara* – dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;
 - **A. S. 2010/2011**, dall'1.09.2010 al 30.06.2011, presso la *scuola Secondaria di I grado "Petranova" di Roma del gruppo C.E.F.A. – Ass.ne di famiglie per l'educazione e la cultura*, dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;
- 15)** Che, il predetto servizio è provato dai certificati di servizio e dai contratti prodotti in atti (All. n. 13, 14 e 15);
- 16)** Che, il MIUR non ha riconosciuto il punteggio e l'anzianità di servizio per il lavoro prestato dalla docente nelle citate scuole paritarie;
- 17)** **Che, la ricorrente avrebbe dovuto concorrere alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 con complessivi n. 97 punti** (comprensivi dei 6 punti per ricongiungimento familiare), in quanto ai 73 punti riconosciuti avrebbero dovuto essere sommati ulteriori n. 24 punti (n. 4 anni x 6 punti per ogni anno di pre ruolo);
- 18)** Che, la ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del maggiore punteggio spettante e l'errata convalida della domanda di mobilità con **reclamo in autotutela del 08.05.2018 presentato all'USP Roma**, rimasto senza riscontro (All. n.11);
- 19)** Che, **con email del 27.06.2018, carente di qualsivoglia motivazione, il MIUR ha comunicato alla ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto per l'a. s. 2018/19;**
- 20)** Che, all'esito delle operazioni di mobilità in contestazione, riscontrate diverse irregolarità nelle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19, la docente ha inviato all'USP Roma ed al MIUR, con pec, il **reclamo in autotutela** del 6.07.2018, anch'esso rimasto senza riscontro;
- 21)** Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;**
- 22)** Che, **la scelta delle sedi** verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale, è stata **effettuata**



senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compresa la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;**

23) Che, l'USP Messina, infatti, solo in data 12.06.2018 ha pubblicato il prospetto completo di disponibilità (posti e ore) prima dei movimenti dell'a. s. 2018/19, relativo alla scuola secondaria di I grado, e il 3.07.2018, con decreto Prot. n.9389, ha pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per i trasferimenti nel posto normale della scuola secondaria di I grado, dopo la data di scadenza prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, che era il 26.04.2018 (All. n. 43 e n.9);

24) Che, secondo l'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale** in quanto, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito qualora fosse disponibile;

25) Che, **tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 5 ambiti e 9 province;**

26) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

27) Che, nel caso in esame, **a causa di tale criterio errato, secondo il quale i trasferimenti provinciali vengono soddisfatti prima di quelli interprovinciali, la docente non ha ottenuto il trasferimento richiesto;**

28) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, **“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE**



ED EDUCATIVO, ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase “propedeutica” alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

***Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 in provincia di Messina
per la c. d. c. A028 – posto normale***

29) Che, in **provincia di Messina**, nelle sedi richieste dalla ricorrente, alla quale illegittimamente non è stato attribuito il maggiore punteggio per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria, sono stati effettuati i seguenti **trasferimenti interprovinciali di docenti con diritto di precedenza e con punteggio inferiore** rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente, pari a n. 73 punti, e **di docenti senza diritto di precedenza**, con punteggio superiore, nonché sono stati effettuati **n. 2 passaggi di ruolo interprovinciali** dalla scuola secondaria di II alla scuola secondaria di I grado, di docenti con punteggio inferiore a quello della deducente e senza precedenza di legge:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
CALDERARO	MELINA	09/02/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM826019 - "VERGA " ACQUEDOLCI	NORMALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		107,00
CELONA	LETTERIA	01/01/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM88901C - "PETRI " S. TERESA RIVA	NORMALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014	Previsita dal C.C.N. I.	52,00
COSTARELLI	ANTONELLA	30/04/1978	CT	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE			12,00
CURRO'	GIOVANNI	23/03/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014	NORMALE		Previsita dal C.C.N. I.	29,00
IORE	CONCETTA	20/01/1953	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM84701A - "QUASIMODO " LONGI	NORMALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		129,00
GRASSO	MARIA	27/09/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM88901C - "PETRI " S. TERESA RIVA	NORMALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		110,00
NANIA	ANNA MARIA	08/07/1958	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM857011 - "GALILEI " TERME VIGLIATORE -	NORMALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		163,00
PIZZI	FABIO	27/08/1968	PA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE			53,00
RUGGERI	SANTINA	15/11/1978	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM85201T - "ENRICO FERMI "	NORMALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	Previsita dal C.C.N. I.	74,00
TIRENDI	MASSIMILIANO	16/08/1973	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016	NORMALE			108,00



30) Che il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto;

31) Che, in provincia di Messina, oltre alla superiore mobilità (territoriale e professionale) interprovinciale, sono stati effettuati i seguenti trasferimenti provinciali di docenti senza diritto di precedenza e con diritto di precedenza ma con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, anche in scuola d'istruzione per adulti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ARRUZZOLI	FRANCESCA	01/11/1964	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM872013 - "EVEZERO DA MESSINA" TORRE FARO	NORMALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	46,00
CRIMALDI	IRENE	09/10/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	NORMALE			53,00
DE PASQUALE	MARIA GRAZIA	08/11/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM85201T - "ENRICO FERMI "	NORMALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		48,00
FAGNANI	GIOVANNA EUSTOCHIA	24/01/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM89401X - S.M."MAZZINI" MESSINA	NORMALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola	47,00
FAZIO	ALESSANDRO	12/02/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM88701R - ENZO DRAGO	NORMALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	Prevista dal C.C.N.I.	45,00
FUMO	GIUSEPPA	26/12/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	ISTRUZIONE PER ADULTI			30,00
MONDELLO	ENZA MARIA	09/03/1970	MI	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM88901C - "PETRI " S. TERESA RIVA	NORMALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		35,00
VIRGA	RAFFAELLA	07/10/1971	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM84601E - TOMMASO AVERSA	NORMALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		66,00

32) Che, i predetti elenchi sono estratti da quanto pubblicato dall'USP Messina, con il decreto prot. n.9110 del 27.06.2018 (All. n.10);

**SULLE SEDI DISPONIBILI IN PROVINCIA DI MESSINA,
ERRATAMENTE NON DESTINATE ALLA MOBILITA' NELL'A.S. 2018/19**

33) Che in provincia di Messina i posti normali disponibili nella c. d. c A028 – matematica e scienze, prima dei movimenti per la scuola secondaria di I grado (All.



n.43 pag.33) sono complessivamente 26, con 48 ore residue (i cosiddetti spezzoni di ore che opportunamente abbinati tra loro compongono le cattedre orario esterne);

34) Che, l'art.8, comma 1 e seguenti, del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 definisce le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, e precisa, al comma 3, che *"Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia"*;

35) Che, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta;

36) Che, la ricorrente ha indicato come prima preferenza puntuale in domanda di mobilità l'ambito SICILIA ambito 0016, presso il quale ottenere il trasferimento, con richiesta anche di cattedre orario esterne nelle quali ottenere il completamento orario del movimento richiesto;

37) Che nell'ambito SICILIA Ambito 0016 è compreso l'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata di Militello (Me), cod. MEMM89101C;

38) Che, dal Bollettino dei movimenti per l'a. s. 2018/19 pubblicato dall'USP Messina, con decreto n.9110 del 27.06.2018, è possibile verificare che una cattedra della c. d. c. A028 dell'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata Militello si è resa vacante nel corso delle procedure di mobilità, non è stata assegnata a nessun docente ed al termine delle operazioni in contestazione è rimasta disponibile, infatti nessun docente concorrente alle operazioni per l'a. s. 2018/19 ha preso il posto lasciato libero dal Prof. Cappadona Ignazzitto Salvatore che è stato trasferito in altra sede;

39) Che, dall'analisi dell'organico di diritto pubblicato dall'USP Messina (All. n.9 pag. 113) si evince che la cattedra della c. d. c. A028 presso l'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata Militello è una COI (cattedra orario interna) e, pertanto, essendo un posto che si è reso vacante per effetto del movimento in uscita del Prof. Ignazzitto, tale movimento, avrebbe dovuto incrementare, nel corso delle stesse operazioni, la disponibilità delle sedi da destinare a mobilità, ai sensi dell'art.8, comma 3 del contratto, ma ciò non è illegittimamente avvenuto;



40) Che, nella cattedra presso l'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata Militello, cod. MEMM87901T, pertanto, avrebbe dovuto essere trasferita la ricorrente che ne aveva fatto "puntuale" ed espressa richiesta, con l'indicazione dell'ambito 0016 nel quale è ricompresa tale cattedra, mentre erratamente non è stata assegnata a nessuno;

41) Che, quanto sopra contestato è dimostrato documentalmente all'analisi dell'elenco dei trasferimenti relativi alla scuola secondaria di I grado, pubblicato dall'USP Messina, per la c. d. c. A028 Matematica e Scienze, in atti, di cui ai seguenti elenchi dallo stesso estratti (All. n.10):

A028 - MATEMATICA E SCIENZE	ARRUZZOLI	FRANCESCA	01/11/1964	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM872013 - "ELEMERO DA GALATI" - SC.	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	46,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "VULCANO S.M. "RIZZO"	SIC0000015 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	BERTOLAMI	LOREDANA	24/06/1956	RM	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM866010 - "VERSA"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	110,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM866010 - "VERSA"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CALDERARO	MELINA	09/02/1966	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM826019 - "VERSA"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	107,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	PA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PAMM810010 - "BATTISTA AMBRO 0022"	SIC0000022 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CALOGERO	GIOVANNI	16/05/1957	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840014 - "VERSA"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	87,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM852011 - "ENRICO FOSCOLO"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CAPPALONA	IGNAZZITO	22/05/1967	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM826019 - "VERSA"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	118,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM870011 - "CESAREO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CASTANO	MARIA	14/09/1956	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840017 - "S.M.S. "G. MARTINO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	136,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM847014 - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CELONA	LETTERIA	01/01/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM88001C - "PETRI" S. TERESA RIVA	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000014 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	52,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	RM	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM840017 - "A. VINI VALDI - MARINO"	LAZ2000015 - LAZIO	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	COSTARELLI	ANTONELLA	30/04/1978	CT	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE				12,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI II	VA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	VAPST1000A - "L. SCIENT - SERENI" - LUNO	LOM0000034 - LOMBARDIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CRIMALDI	IRENE	09/10/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE				53,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM850018 - "DON LTM805011 - VITO FASANO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CURRO	GIOVANNI	23/03/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014	NORMALE			Prevista dal C.C.N.I.	29,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	LT	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	LAZ2000022 - LAZIO	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	DE PASQUALE	MARIA CONCETTA	31/10/1974	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		96,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "LA PIRA"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	DE PASQUALE	MARIA GRAZIA	08/11/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM852011 - "ENRICO FOSCOLO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000015 - SICILIA		48,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "LA PIRA"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	DE PASQUALE	NICOLINA	03/03/1964	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA		123,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "LA PIRA"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	FAGNANI	GIOVANNA EUSTOCHIA	24/01/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM85401X - "S.M. "MAZZINI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Ufficio docenti titolarincariati su Prevista dal C.C.N.I.	47,00	TRASFERIME NTO	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	FAZZO	ALESSANDRO	12/02/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	45,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	FAZZO	GAETANA	14/01/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM830011 - "PIANA - CAPO LONGI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		111,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	FIORIO	CONCETTA	20/01/1963	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		129,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	PA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PAMM810010 - "BATTISTA AMBRO 0022"	SIC0000022 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	FUMO	GIUSEPPA	26/12/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0015	ISTRUZIONE PER ADULTI				30,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	SIC0000015 - SICILIA		TITOLARE SU AMBITO
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GALLIA	CRISTINA	19/08/1978	GE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE				89,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM866010 - "VERSA"	SIC0000014 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GIOVANI	GIUSEPPA	23/03/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM86501X - "S. FRANCESCO DI PETRI" S. TERESA RIVA	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA		168,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GRASSO	MARIA	27/09/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000014 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	110,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	CT	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CTMM805019 - "CARLO LEVI - MANIACE"	SIC0000006 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	LOMBARDO	LETIZIA	05/12/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM856015 - "BUONARROTTI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	96,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM870012 - "SAN PIERO"	SIC0000021 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA

Estratto da Elenco trasferimenti a.s. 2018/19 – USP Messina: movimenti in entrata e in uscita.

CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCI TA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARI/INCARICATO	PROVINCIA DI TITOLARI/INCARICATO	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARI/INCARICATO	SCUOLA/AMBITO PROVINCIA DI NASCI TA	AMBITO DI TITOLARI/INCARICATO	TIPOLOGIA DI PERSONALE PRIMA DELLA MOBILITA'
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MAGGIO	BRIGIDA	12/08/1958	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM85501X - "S. FRANCESCO DI PETRI" S. TERESA RIVA	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	245,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM85401X - "S. FRANCESCO DI PETRI" S. TERESA RIVA	SIC0000013 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MAIO	GIUSEPPE	24/08/1958	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000015 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	122,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	SIC0000015 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MAMMARA	ROSA	16/12/1957	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM857011 - "GAULI" TERME VISIATTORE	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		200,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "LA PIRA"	SIC0000015 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MELLINI	BARBARA	28/05/1961	BO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM834018 - "E. MANCARI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	227,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MESSINA	GIUSEPPINA	04/10/1962	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM834018 - "E. MANCARI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	117,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MOLLURA	FILIPPINA	02/07/1958	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM86501X - "S. FRANCESCO DI PETRI" S. TERESA RIVA	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000013 - SICILIA		150,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MONDELLO	ENZA MARIA	09/03/1970	MI	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM86501X - "S. FRANCESCO DI PETRI" S. TERESA RIVA	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000014 - SICILIA		35,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	PA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM817023 - "LA PIRA"	SIC0000015 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	NANIA	ANNA MARIA	08/07/1958	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM857011 - "GAULI" TERME VISIATTORE	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		163,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	PA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PAMM810010 - "BATTISTA AMBRO 0022"	SIC0000022 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PASCON	EMILIA	10/04/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000015 - SICILIA		137,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM840013 - "LEONARDO DA VINCI"	SIC0000015 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PINO	ROSARIA CONCETTA	16/01/1965	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		149,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	PIZZI	FABIO	27/08/1968	PA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE				53,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI II	CZ	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	CTMM805019 - "CARLO LEVI - MANIACE"	SIC0000006 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	RUGGERI	SANTINA	15/11/1978	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM852011 - "ENRICO FOSCOLO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000015 - SICILIA	Prevista dal C.C.N.I.	74,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	PA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	RUSSO	ANNAMARIA	10/11/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		96,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	SANTORO	RAFFAELA	18/06/1955	FG	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM852011 - "ENRICO FOSCOLO"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000014 - SICILIA		93,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	VI	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	TIRENDI	MASSIMILIANO	16/09/1973	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016	NORMALE				108,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	VI	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM83001C - "LUIGI BROLO"	SIC0000016 - SICILIA	TITOLARE SU SCUOLA
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	VIRGA	RAFFAELLA	07/10/1971	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM84501E - "TOMMASO AVERSA"	NORMALE	CATTEDRA INTERNA	SIC0000016 - SICILIA		66,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDIRIA DI I	ME	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	MEMM84701A - "QUASIMODO"	SIC0000016 - SICILIA	INCARICATO SU SCUOLA

La cattedra interna presso la scuola Cesareo non è stata riassegnata a nessun docente nel corso delle operazioni di mobilità.

42) Che, la ricorrente, inoltre, nella domanda di trasferimento presentata ha indicato al posto n.6 la provincia di Messina nella quale si trova l'ambito SICILIA Ambito 0016, che a sua volta comprende l'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata di Militello;

43) Che, anche dall'analisi del decreto prot. n.11253 del 31.07.2018 (All. n.44) pubblicato dall'USP Messina relativo ai passaggi da ambito a scuola, a cui si sono dovuti sottoporre i docenti che nell'a.s. 2018/19 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti, risulta che nessun docente ha occupato la cattedra dell'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata di Militello;

44) Che, con decreto n.11696 del **7.08.2018**, per la c. d. c. A028, l'USP Messina, a seguito della disponibilità di una diversa cattedra della c. d. c. A028 nel comune di Messina, ha revocato il trasferimento ottenuto dalla docente Maggio Brigida presso la scuola media "La Pira – Camaro" di Messina e l'ha trasferita nel posto disponibile della S. M. San Francesco di Paola di Messina; (All. n.36)

45) Che, lo stesso decreto n.11696 del 7.08.2018, il medesimo USP Messina **inspiegabilmente ha disposto il trasferimento d'ufficio di un docente, Policastro Sergio (n. 06.04.1955), dalla scuola media "La Pira – Camaro" di Messina alla scuola media Pascoli di Messina, sebbene tale insegnante non avesse ottenuto alcun trasferimento nell'a. s. 2018/19 nella c. d. c. A028, come da elenco dei trasferimenti pubblicato il 27.06.2018;** (All. n.36)

46) Che, le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 si sono concluse in data 27.06.2018 ed il trasferimento del Prof. Policastro effettuato dall'USP Messina d'ufficio il 7.08.2018 dimostra l'esistenza di sedi ancora disponibili in provincia di Messina nella c. d. c. A028, che vengono distribuite arbitrariamente:

per le motivazioni in premessa, i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di I grado relativi all'anno scolastico 2018/19, già pubblicati con il citato provvedimento prot. n. 9110 del 27 giugno 2018, sono così di seguito rettificati:

A028 – MATEMATICA E SCIENZE

1) MAGGIO BRIGIDA 12/08/1958

da: MEMM864014 – S.M. "LA PIRA" CAMARO MESSINA

a: MEMM86501X – S.M SAN FRANCESCO DI PAOLA MESSINA
Precedenza prevista dal CCNI

TRASFERIMENTO REVOCATO

2) POLICASTRO SERGIO 06/04/1955

da: MEMM864014 – S.M. "LA PIRA" CAMARO MESSINA

a: MEMM87301V – S.M PASCOLI MESSINA
Precedenza: Ufficio docenti titolari/incaricati su scuola

Punti: 202

Estratto del decreto di rettifica del 7.08.2018

47) Che, quanto sopra esposto, conferma **l'illegittimità delle operazioni di mobilità provinciali ed interprovinciali relative ai trasferimenti, per l'a. s. 2018 / 19, che sono viziose, sia nella fase delle operazioni (provinciali e tra diverse province) concluse il 27.06.2018 che nelle fasi successive;**



48) Che, da quanto sopra evidenziato, **risultano disponibili e non assegnati durante le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 n.3 posti normali della c. d. c. A028** presso i seguenti istituti scolastici:

- n.1 cattedra presso l'Istituto "Cesareo" di Sant'Agata di Militello (scelta puntuale n.1 in domanda con indicazione dell'ambito 0016)
- n.1 cattedra presso la scuola media "Pascoli" di Messina (scelta puntuale n.3 in domanda con indicazione dell'ambito 0013)
- n. 1 cattedra presso la scuola media "La Pira – Camaro" di Messina (scelta puntuale n.3 in domanda con indicazione dell'ambito 0013);

49) Che, l'art.8, comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che **"I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8", ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;**

50) Che, le predette percentuali vengono calcolate sulle disponibilità residue determinate a conclusione dei movimenti territoriali provinciali;

51) Che, lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag.10), calcola il caso di ripartizione di 3 posti residui dopo i movimenti provinciali, che devono essere suddivisi nel seguente modo: 2 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, 1 posto destinato ai trasferimenti interprovinciali, e nessun posto alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):

Posti Disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	1
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7
di cui 75% destinati ai trasferimenti	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

52) Che, nel caso in esame, è evidente che il MIUR non ha operato in maniera corretta nell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla mobilità, in quanto,



relativamente ai predetti 3 posti, avrebbe dovuto provvedere ad 1 ulteriore trasferimento interprovinciale, anziché al disposto passaggio di ruolo;

53) Che, **il predetto art.8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 crea una vera e propria disparità di trattamento tra docenti di una stessa P. A., in quanto prevede l'accantonamento di posti a vantaggio di alcuni docenti rispetto ad altri**, con l'indicazione che i posti residui al termine delle operazioni di mobilità provinciale e di riassorbimento dei docenti in esubero, devono essere assegnati nelle percentuali del **60 %** per le future assunzioni in ruolo, del **30 %** per i trasferimenti da fuori provincia e del **10 %** per la mobilità professionale;

54) Che, l'USP Messina, a differenza dell'USP Palermo, non ha pubblicato il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente pubblicato insieme al Bollettino/Elenco dei movimenti che consente ai docenti di verificare, per ogni fase delle operazioni di mobilità, il numero di posti disponibili, il numero di quelli che si sono resi vacanti nel corso delle procedure e l'applicazione delle aliquote previste (60 %, 30 % e 10 %) ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, con la conseguenza che in provincia di Messina le operazioni sono state effettuate in maniera non trasparente e che, oltre alle predette sedi scolastiche non assegnate rinvenute dalla ricorrente, ve ne potrebbero essere molte altre;

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 in provincia di Messina relative ai posti di sostegno

55) Che, dall'analisi dei posti di sostegno disponibili prima dei trasferimenti è possibile evincere che risultano vacanti:

- n. 2 posti nella scuola "LUIGI CAPUANA" - GIARDINI NAXOS;
- n.3 posti nella scuola STROMBOLI dell'I.C. di LIPARI;

56) Che, a seguito di mobilità per l'a. s. 2018/19 nessun docente ha ottenuto il trasferimento in tali sedi scolastiche;

57) Che, la ricorrente ha indicato nella domanda di trasferimento la volontà di essere mobilitata anche nel posto di sostegno, in subordine rispetto al posto normale della c. d. c. A028, che è prima nell'ordine di gradimento del trasferimento richiesto;

58) Che, l'esponente ha indicato nella domanda di trasferimento sia l'ambito 0015 (al posto n.2) nel quale è compresa la scuola STROMBOLI dell'I.C. di LIPARI, che l'intera provincia di Messina;

59) Che, in esito alle operazioni di mobilità nel posto di sostegno per la scuola secondaria di I grado, pubblicate dall'USP Messina il 27.06.2018 (All. n. 10), risulta



che in provincia di Messina sono stati effettuati esclusivamente trasferimenti provinciali;

60) Che, successivamente l'USP Messina, con decreto prot. n. 0012553 del 29.08.2018, ha comunicato dell'esistenza di ben 118 i posti di sostegno, in deroga assegnati per l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, che non sono stati messi a disposizione dei docenti richiedenti la mobilità per l'a. s. 2018/19 e sono stati destinati alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2018/19; (All. n. 48);

61) Che, se il MIUR avesse effettuato la ricognizione dei posti di sostegno prima delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto nel posto di sostegno, anche in subordine rispetto a quello normale.

***Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19 in provincia di Palermo
per la c. d. c. A028 – posto normale***

62) Che, se il MIUR avesse riconosciuto il maggiore punteggio spettante alla ricorrente per il servizio d'insegnamento pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, la docente avrebbe partecipato alle procedure di trasferimento con **n. 97 punti** ed avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Palermo nei posti occupati dai seguenti docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nel posto normale della c. d. c. A028, senza diritto di precedenza, in sedi richieste dall'esponente:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ABBATE	GIUSEPPE MARIA	31/05/1972	PA	PAMM00700N - CESAREO G.A.	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017		79,00
ASCOLILLO	VINCENZO	01/02/1979	PA	PAMM8AQ014 - SETTI CARRARO (EX 48)-UDITORE	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019		74,00
CHIRCO	GIUSEPPINA ANNA	21/04/1972	EE	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020			70,00
CULOTTA	LOREDANA	22/09/1975	PA	PAMM06400T - SMS SCIANNA C.	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		80,00
D'ACCAMPO	GIUSEPPE	13/02/1965	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			86,00
DE ANGELIS	LEDA	06/11/1972	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			81,00
DILETTOSO	VITO CLAUDIO	25/09/1974	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			69,00
FERRANTELLI	GIORGIO	19/07/1977	PA	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020			82,00
FUCCELLA	MARGHERITA	22/02/1965	SR	SIC0000017 -			86,00



				SICILIA AMBITO 0017			
FURIA	FILIPPO CLAUDIO	07/07/1967	EN	SIC0000022 - SICILIA AMBITO 0022			71,00
GALIFI	TERESA	18/02/1975	PA	PAMM871011 - BUONARROTI MICHELANGELO	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019		86,00
GUGLIELMINI	EGIDIO	25/08/1967	ME	PAMM8AT011 - SPERONE-PERTINI PLESSO PERTINI	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017		82,00
LO CASCIO	GRAZIA	06/02/1963	PA	PAMM83601N - BAGHERIA-T.AIELLO	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		69,00
LO PRESTI	MARIA	25/02/1976	PA	SIC0000022 - SICILIA AMBITO 0022			86,00
MALTESE	GERMANA	12/11/1976	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			71,00
MANGIAMELI	IRENE	10/10/1975	SR	PAMM87401C - PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017		81,00
MATESI	LUISA	14/08/1977	PA	PAMM85901A - MONREALE- VENEZIANO	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		82,00
MESSINA	ANGELA	01/05/1972	SR	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			79,00
MONTES	SEBASTIANA CONCETTA	24/03/1961	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			69,00
NOBILE	VALENTINA	28/05/1976	PA	PAMM85801E - MONREALE II- PIOPPO	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		79,00
PORRACCIOLO	CARMELA	10/08/1955	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			82,00
PORROVECCHIO	MARIANGELA CONCETT	09/02/1973	CL	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019			76,00
RANDO	TERESA	21/11/1967	ME	SIC0000022 - SICILIA AMBITO 0022			70,00
RAPISARDA	GRAZIA	01/04/1969	CT	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019			79,00
SANTANGELO	PIETRA	05/08/1970	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			91,00
SARULLO	ALESSANDRA	28/12/1970	AG	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			83,00
SCACCIANOCE	FABIO	12/02/1977	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			74,00
TOSCANO	LUCIA	03/01/1957	CT	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017			78,00
TUBIOLO	VINCENZA	29/03/1971	PA	PAMM09900R - MISILMERI- GUASTELLA C.	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		84,00
VITALE	ROSALIA	04/10/1978	PA	PAMM09900R - MISILMERI- GUASTELLA C.	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		89,00

63) Che, in particolare la docente ha indicato in domanda come scelta puntuale l'ambito 0022 al posto n.4, l'ambito 0021 al posto n. 5 e ha anche indicato come



preferenza sintetica l'intera provincia di Palermo in posizione n. 8 della domanda di trasferimento interprovinciale;

64) Che, dall'analisi dei trasferimenti interprovinciali in uscita dalla provincia di Palermo è possibile evincere che i seguenti docenti titolari nel posto normale della c. d. c. A028 hanno ottenuto il trasferimento "in uscita" dalla provincia di Palermo, verso altre provincie, e che nelle sedi liberate non ha ottenuto il trasferimento nessun docente, in violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017, che ha regolato la mobilità per l'a. s. 2018/19:

Cognome e Nome	DALLA sede di titolarità del docente in provincia di Messina che diventa SEDE DISPONIBILE PER TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA A.S. 2018/19	ALLA sede di destinazione in altra provincia
Calderaro Melina	PAMM81001D - GIOVAN BATTISTA CINA' Nell'ambito Sicilia 0022	MEMM826019 - " VERGA " ACQUEDOLCI Provincia di Messina
Fiore Concetta	PAMM81901X - CALTAVUTURO-ODDO Nell'ambito Sicilia 0022	MEMM84701A - " QUASIMODO " LONGI Provincia di Messina
Gagliano Calogero	PAMM82301G - CHIUSA SCLAFANI-REINA Nell'ambito Sicilia 0021	AGMM81701A - F.FELICE DA SAMBUCA Provincia di Agrigento

65) Che, secondo l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale;**

66) Che, l'USP Palermo, in applicazione del contratto di mobilità, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento interprovinciale "in entrata" della ricorrente in almeno uno dei 3 posti disponibili, in quanto l'esponente ha espresso con preferenza puntuale gli ambiti 0022 e 0021, nei quali le predette scuole sono comprese, e ha indicato anche l'intera provincia di Palermo;

67) Che, inoltre, dall'elenco dei posti disponibili prima dei movimenti dell'a. s. 2018/19, pubblicato dall'USP Palermo (All.n.46), per la c. d. c. A028 (posti normali) risulta che nella scuola Chiusa – Sclafani era disponibile una cattedra orario esterna e nella scuola Caltavuturo – Oddo era disponibile una cattedra orario interno, con la conseguenza che anche tali n.2 cattedre non sono state assegnate nel corso delle operazioni in questione;

68) Che, nessuna delle predette cattedre è stata assegnata ai docenti trasferiti nell'ambito a seguito della mobilità per l'a. s. 2018/19 (All. n.47), in conseguenza di



ciò senza dubbio, al termine delle procedure risultano ancora disponibili e non assegnate le predette 5 sedi scolastiche;

69) Che, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la ricorrente e che hanno determinato il suo mancato trasferimento nelle sedi richieste in domanda, in provincia di Messina e nelle altre province richieste, **sono illegittime, viziose e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come indicato in narrativa, la ricorrente, si è sottoposta a mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, ma non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

La docente ha allegato a tale domanda, inoltrata telematicamente, tutta la documentazione comprovante il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria, che non è stato riconosciuto dall'USP Roma.

A seguito di errata convalida della domanda di trasferimento, in riferimento al punteggio spettante, l'esponente ha presentato all'USP Roma un reclamo in autotutela rimasto senza riscontro e in esito al mancato trasferimento per l'a. s. 2018/19 ha presentato un altro reclamo in autotutela, anch'esso non riscontrato dal MIUR e dall'USP Roma.



In entrambi i reclami non esitati dalla P.A., la ricorrente ha contestato l'illegittimo mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuole private paritarie.

La docente, inoltre, ha dimostrato in premessa che le procedure per l'a. s. 2018/19 si sono svolte in maniera errata e viziata, sia in provincia di Messina, che in provincia di Palermo.

In particolare, in premessa, è stato ampiamente dimostrato che **le operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della c. d. c. A028, in provincia di Messina e Palermo, sono state attuate in violazione dell'art.8, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19**, con la conseguenza che non tutti i trasferimenti interprovinciali previsti sono stati effettuati e non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità.

Al riguardo si segnala **l'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G.** (All. n. 32 – pag. 4), che, in caso analogo, ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della revoca da parte degli USP Messina e Palermo, di numerosi trasferimenti ritenuti errati in quanto effettuati in favore di docenti senza il previsto titolo, con la conseguenza che i posti disponibili al termine delle procedure non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi disponibili ed oggetto di revoca del movimento, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dal docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Per quanto sopra, le operazioni di trasferimento interprovinciale in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR per l'a. s. 2018/19, sono frutto di procedure errate che hanno determinato **un numero di trasferimenti interprovinciali minori rispetto ai posti effettivamente disponibili** e non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento del ricorrente in provincia di Messina.

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle**



istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui agli allegati elenchi, che hanno determinato altri trasferimenti di docenti senza diritto di precedenza su posti che sarebbero spettati alla docente.

§§§

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- **suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale e interprovinciale) alle quali sono state associate ben 36 sotto-fasi, di cui 23 sotto - fasi per la mobilità provinciale e 13 sotto - fasi per quella interprovinciale;**
- **ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono avvenute prima di quelle interprovinciali;**
- **la mobilità interprovinciale, successiva rispetto alla provinciale, è stata effettuata sui posti residui lasciati liberi da quest'ultima, che al loro volta sono stati ripartiti in aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);**
- **ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;**
- **non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;**
- **ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte "puntuali", ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l'eventuale**



indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l'indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;

- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;

- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;

- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;

- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;

- non ha assegnato tutte le sedi disponibili prima dei trasferimenti;

- le comunicazioni inviate dal MIUR ai docenti con email, relative ai mancati trasferimenti, sono carenti e non motivano in alcun modo il comportamento e le scelte adottate dalla P.A.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.



Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ..”;*

- *“... Appare ovvio che l’Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati. ..”;*

- *“... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.”*

- *“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.*

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dal ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G., (All. n. 31)** ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto *“... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento*



dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...".

§ § §

Sul criterio "misto" mancato criterio del rispetto del punteggio

L'illegittimo ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che *"i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."*

Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create *"più graduatorie"* tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio *"numerico posizionale"* sulla base delle scelte e delle indicazioni esposte in domanda da ciascun docente e che, tale *"modus operandi"* attraverso la creazione di *"plurime graduatorie"* sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Sull'illegittimità del criterio "misto" si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: ***"... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)"***.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio "misto" affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in



quanto **“non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso”**.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del “criterio misto” della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Tribunale di Pordenone Coll. Lavoro ord. ex art. 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione “al buio”, senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: *“... avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*.

Nel caso in esame la docente non ha ottenuto il trasferimento a causa del mancato rispetto del criterio del punteggio, infatti numerosi docenti con punteggio inferiore sono stati trasferiti in sedi richieste dalla docente.

Il contestato “criterio misto”, peraltro, non è neanche stato rispettato dal MIUR in quanto, come argomentato in premessa, nel corso delle operazioni di trasferimento per l'a. s. 2018/19, in provincia di Messina e di Palermo, si sono rese disponibili diverse cattedre della c. d. c. A028, richieste dalla ricorrente in domanda, nelle quali non ha ottenuto il trasferimento e, inoltre, la docente Maggio Brigida, ad operazioni concluse, ha ottenuto la variazione del trasferimento in una scuola



diversa rispetto a quella nella quale era stata trasferita il 27.06.2018 e il Prof. Policastro, non presente negli elenchi della mobilità per la scuola secondaria di I grado, è stato trasferito d'ufficio in una sede che evidentemente non ha richiesto.

In caso di corretta applicazione di tale “criterio misto”, con operazioni svolte in osservanza delle disposizioni del contratto sulla mobilità, e con la disponibilità di tutte le sedi effettivamente disponibili, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento spettante.

Quanto sopra dimostra che le procedure di mobilità impugnate sono errate e viziate, nonché illegittime, anche per il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.

§ § §

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)

e buon andamento (artt. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, la ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate e non sarebbe stata superata da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.



Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P. A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).*

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento



ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dell'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo*



l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo."

Il mancato trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

§ § §

B) Diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 e disapplicazione della illegittima limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato – Violazione del D.L. 255/01, convertito in L.153/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa che prevede l'equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale e della permanenza a Roma.

Come ampiamente argomentato in premessa, la docente, in apposito documento allegato alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata per l'a. s. 2018/19, ha dichiarato di avere prestato 4 anni scolastici di servizio pre – ruolo presso scuole paritarie.

I periodi d'insegnamento prestati sono tutti riportati e dimostrati dai certificati di servizio e dai contratti (allegati n.13, 14 e 15), che riportano i singoli periodi di rapporto di lavoro della docente.

In particolare la docente ha svolto i seguenti periodi di attività d'insegnamento pre ruolo, tutti superiori a n.180 giorni per ogni anno scolastico:

- A. S. 2007/2008, dal 5.11.2007 al 26.08.2008, presso l'I. T. C. IGEA "Dante Alighieri" di Rocca di Caprileone (Me) – dichiarato paritario con D. Ass. n.1141/XI del 17.12.2004;
- A. S. 2008/2009, dall'1.09.2008 al 31.08.2009, presso Scuola Secondaria I grado paritaria "E. Ravasco" di Pescara – dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;
- A. S. 2009/2010, dall'1.09.2009 al 31.08.2010, presso Scuola Secondaria I grado paritaria "E. Ravasco" di Pescara – dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;



- A. S. 2010/2011, dall'1.09.2010 al 30.06.2011, presso la scuola Secondaria di I grado "Petranova" di Roma del gruppo C.E.F.A. – Ass.ne di famiglie per l'educazione e la cultura, dichiarata paritaria con D. M. del 28.02.2001;

L'USP, erratamente, al momento della convalida della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente, non ha conteggiato 24 punti, che avrebbero dovuto essere aggiunti ai 73 punti validati, con la conseguenza che la ricorrente ha partecipato alla mobilità per l'a. s. 2018/19 con un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, di fatto, pari a 97 punti.

Il riconoscimento di tale punteggio deriva dalla modifica effettuata dalla **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, che ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di **SCUOLA PARITARIA**.

Pertanto, il servizio pre-ruolo svolto dalla docente nella scuola paritaria, deve essere complessivamente conteggiato al pari del servizio svolto nella scuola statale e valutato nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19.

Con l'introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d'istruzione, costituito da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.

La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle predette scuole con i reclami in autotutela, rimasti senza riscontro, avverso la convalida della domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed il mancato ottenimento del trasferimento richiesto.

La ricorrente avrebbe di certo ottenuto il movimento richiesto se avesse partecipato alla mobilità con il punteggio effettivamente spettante.

Il Miur, in maniera del tutto illegittima, non riconosce il servizio pre ruolo prestato dai docenti in istituti paritari e legalmente riconosciuti nelle operazioni di mobilità.

Sulla questione si è recentemente pronunciato il **Consiglio di Stato con ordinanza (RG Ric. 06289 / 2017 del 10.11.2017)** che si allega, che ha statuito **"per l'annullamento dell'O.M. n 241 dell'8.4.2016, nella parte in cui è stato attribuito un minore punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre – ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate ..."** ed ha accolto la istanza cautelare avanzata.



Tale decisione, dimostra l'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio e di tutti gli altri diritti discendenti dall'aver svolto l'attività d'insegnate in una scuola privata equiparata a quella statale, con la conseguente disapplicazione delle disposizioni contrarie, nel rispetto del generale potere del Giudice Ordinario di dichiarare illegittimo l'atto al fine di tutelare il diritto soggettivo della ricorrente.

Tale potere, riconosciuto in maniera costante dalla giurisprudenza, deriva dalla legge n. 2248 del 1865 e dall'art. 63 comma 1 del decreto legislativo 165/2001, senza contrasto di giurisdizione.

I contratti collettivi (vedi CCNI 2017, così come i successivi), nella premessa della sezione **“NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO”**, quindi, in maniera illegittima stabiliscono che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:**

- *fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;*
- *nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;*
- *nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).”*

Il diritto della ricorrente al riconoscimento nella procedura di mobilità degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che dall'applicazione della normativa vigente che equipara l'attività d'insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.

La legge n.62/2000 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Inoltre, le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

L'art. 2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.



La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima viene negata nelle operazioni di mobilità del corpo docente e di ricostruzione della carriera.

L'accoglimento della presente domanda si può avvenire **in adesione all'orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati), che propende per tale riconoscimento**, in quanto, senza alcun dubbio, **l'art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.**

Ogni contraria decisione discriminerebbe la ricorrente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato anche ai fini delle operazioni di mobilità.

Ne sono prova la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l'orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 C.P.C. Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002).

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n.1102/2002 ha chiarito come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.

La mancata equiparazione effettuata del Ministero nel CCNI, è errata ed è ricollegabile all'uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso MIUR riconosce per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di



ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l'attività svolta nella scuola pubblica.

Sul punto, si segnala l'**Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto ***“la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione dei confronti delle rinominate e ancor più rigidamente disciplinate scuole paritarie”***.

Il medesimo Tribunale, a supporto del riconoscimento del punteggio svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità, continua citando il D.L. 250 / 05, che all'art.1 – bis prevede che ***“le scuola non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”***, e richiama la nota n. 0069064 del 4.08.2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la L. 62 /2000 ***“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.lgs. 16.4.1994 n.297, ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”***.

Risulta decisiva, pertanto, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all'art. 1 della **L. 62/2000**, la quale **ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali**, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti.

La Sentenza emessa dal **Tribunale di Salerno** in data 20.09.2017, nel procedimento n.4571/2017, **riassume l'orientamento maggioritario che riconosce il punteggio per gli anni di servizio svolto nelle scuole paritarie anche nelle operazioni di mobilità**.

Il Tribunale di Salerno parte dal presupposto che la legge 62 del 2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico e continua affermando che: ***“Alla luce di tale principio la circolare***



ministeriale numero 163 del 2000 ha preteso che, **al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitanti albero di specifica abilitazione”** è, altresì, **“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”**, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto alle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. **L’articolo 2 comma 2 del D.L. 255 del 3 luglio 2001** ha espressamente preso atto della suddetta **equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura**. Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, non solo la formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l’immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento può essere maturato computando anche servizi prestati nelle scuole paritarie, secondo quanto previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Il giudicante ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo cui “al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del decreto legislativo 297 del 1994, ove si prevede il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica dell’epoca adottata per indicare gli anni scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. Lo **stesso decreto legislativo 250 del 2005 (convertito in L. 27 del 2006), all’articolo 1 bis** (norme in materia di scuole non statali), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capitolo I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000, numero 62, e di scuole non paritarie. Anche la giurisprudenza amministrativa avuto modo di chiarire come **la parificazione dei servizi**



costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa (Consiglio di Stato sentenza numero 1102 del 2002). Pertanto, ad avviso dello scrivente, la citata **legge 10 marzo 2000 numero 62** che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dei docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Si fatta equiparazione trova ulteriore conferma del disposto **dell'articolo 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001** che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **"servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, numero 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; dal richiamato articolo 1 bis del D.L. 250 del 2005 (convertito in legge 27 del 2006).**

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n.370 del 1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre ai casi presi in considerazione della lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa **Corte Costituzionale è intervenuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate.** Seppure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti degli istituti gestiti dall'ente per le scuole materne della Sardegna è stato affermato che l'articolo 2, secondo comma, del D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile "anche ai fini di giustizia sostanziale" l'interpretazione restrittiva del D.L. 370 del 1970" (cfr. Corte Costituzionale, 5 novembre 1986, n. 228). Sul tema la Consulta è tornata con l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.L. 370 del 1970, nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna. Nella decisione si è dato



atto dell'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito avrebbe consentito di accogliere le domande dei lavoratori. Vero è che la Corte, nell'occasione, ha dichiarato che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestatamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti nella scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Tuttavia è altrettanto vero che la non manifesta irragionevolezza della diversa valutazione del servizio è stata giustificata alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato". La Suprema Corte con Sentenza n. 166 23 del 2012 ha affermato che "in tema di personale docente nelle scuole statali, l'articolo 1 del D.L. 370 del 1970, convertito nella L. 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titoli di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere in assenza di tale omogeneità. La stessa Cassazione n.1035 del 2014, pur richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa antecedente all'entrata in vigore della citata L.62 del 2000, ha rigettato il ricorso prevalentemente per la mancata prova della equiparabilità della scuola non statale ad una scuola statale. **Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.**

Ebbene, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la "qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della L. 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art.1, che riferisce la parità alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della L. 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento" (cfr. Consiglio di Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la su indicata parità -ma per il personale ATA – ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività "che viene obiettivamente logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale,



in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio della pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità". Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, **risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto nelle scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.**

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente previo riconoscimento di ulteriori ...".

§ § §

Chiamato a rispondere della medesima questione, anche il **Tribunale di Napoli** ha condiviso tale orientamento, chiarendo che "in tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto presso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario" (**Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016**).

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine al riconoscimento del servizio pre ruolo nelle scuole private

Di analogo tenore è la sentenza del **Tribunale di Patti – Sez. Lavoro**, n. 1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 RG, nella



quale viene stabilito che il mancato riconoscimento del punteggio nella scuola paritaria è *“in violazione con quanto previsto dalla legge n. 62/00 (art. 1) che ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare (Trib. Caltagirone, 11 luglio 2016; Trib. Milano, 20 luglio 2016).”*

La predetta Sentenza si uniforma a quanto in precedenza stabilito dal **Tribunale di Milano** che, nell’ordinanza di accoglimento resa nel procedimento n.6202/2016 del 20.07.2016, ha riportato quanto statuito dal **Tribunale di Caltagirone** nell’Ordinanza emessa in data 11.07.2016, in esito al procedimento n. 535/2016 RG, che, a sua volta, ha disposto la disapplicazione di quanto previsto nelle “note comuni” allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l’a. s. 2016/17, nella parte in cui dispone che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, ed ha ordinato all’amministrazione scolastica di ***“valutare nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto scolastico paritario dall’a. s. 2006/07 all’a. s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità”***.

Quanto sopra è sufficiente a censurare il mancato riconoscimento del maggiore punteggio spettante alla docente per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola privata.

§ § §

Sull’orientamento del Tribunale di Patti in ordine al diritto al conteggio del servizio pre – ruolo in maniera paritaria rispetto ai docenti a tempo indeterminato

Sul punto si richiama la **sentenza del Tribunale di Patti resa nel procedimento n.2617/2015 RG**, su istanza della scrivente difesa.

Il Giudice del Lavoro ha chiarito che: *“Sotto il profilo normativo, occorre prendere le mosse dai principi affermati nell’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (attuata nell’ordinamento interno con il decreto legislativo numero 368 del 2001), che alla clausola 1 lettera a) stabilisce come obiettivo fondamentale è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.*

In particolare, la successiva clausola 4, intitolata “Principio di non discriminazione”, precisa, in primo luogo, che lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo



indeterminato ... ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relative a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivi di carattere oggettivo.

È pacifico che il principio di parità di trattamento, previsto quale obiettivo dell'accordo della clausola uno ed espressamente sancito nella clausola 4, costituisca principio generale del diritto comunitario, in quanto norma che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva.

Il contenuto incondizionato e sufficientemente preciso della clausola 4, comportante l'efficacia diretta della disposizione comunitaria, e tale da legittimare i singoli ad invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale (così CGGUE, 15 aprile 2008, numero 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione), il quale, qualora non sia possibile un'interpretazione della norma nazionale conforme alle prescrizioni della clausola, è tenuto ad applicare integralmente la disposizione comunitaria, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difforme ... Inoltre l'CGUE (sentenza 18 ottobre 2012 in cause riunite da C302/11 a C305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che nulla osta ad una normativa nazionale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano prese in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua supposizione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive e che il semplice fatto che lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

Gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente alla protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue forza dello svolgimento della propria prestazione.

Nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità,



rispetta quello dei colleghi di fare anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo determinato, sicché la mancata attribuzione degli scatti di anzianità costituisce disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.

Va inoltre osservato che, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiati e che il passaggio tra una posizione stipendiaria dell'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assorbimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.

Infine, va considerato che in base alla normativa interna suo riconoscimento dei servizi per il ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo del personale docente, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (cfr. Articolo 489 co.1 decreto legislativo n.297/94), e tale disposizione, a norma dell'articolo 11 comma 14 legge 124/99, e da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno 1974-1975 e considerato come anno scolastico intero se avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato in interrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con esclusione quindi delle supplenze temporanee, quando cioè il dipendente è stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra un'assunzione e l'altro.

Soltanto in questo caso infatti, la natura la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative, nonché la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, di fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Quanto sinora esposto trovato recentemente autorevole avallo nella pronuncia N.22558 del 7 novembre 2016 della Cassazione che ha esposto il seguente principio di diritto: "la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/C, in diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiaria prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali lavoro succedutisi nel tempo.



Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

La legge 11 luglio 1980 n. 312, art.53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, decreto legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 69, comma 1, e articolo 71, dal CCNL 4 agosto 1995 dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza Limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

Ne deriva il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con il conteggio e fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale e di non parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato.”

La Sentenza del Tribunale di Patti sopra riportata, è sovrapponibile al caso in esame e dimostra il diritto della ricorrente ad avere riservato il medesimo trattamento dei docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato per il conteggio definitivo degli anni di servizio pre –ruolo che sono stati riconosciuti nella ricostruzione di carriera e per quelli che saranno altresì accertati e riconosciuti nel presente giudizio, con la conseguenza che nessuna differenza nel conteggio tra anni d'insegnamento svolti in ruolo e quelli pre – ruolo deve essere effettuata dal Ministero.

§ § §

C) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 “CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO”, richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha “**fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola**”, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18, prorogata all'anno successivo, sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. “Testo Unico della Scuola).



L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**”.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”**.

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)**.

La violazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.L.vo 297/94, né della L.107/2015**, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione



dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

§ § §

D) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A.S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo dalla scuola secondaria di I grado al quella di I grado operata nella c. d. c. AO28 nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede. Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre **il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.**

Nel caso in esame, n. 2 docenti, i prof. Costarelli Antonella e Pizzi Fabio, **con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente e senza precedenza di legge**, hanno ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale dalla scuola secondaria di II grado alla scuola secondaria di I grado, in sedi richieste dalla deducete con indicazione puntuale degli ambiti e sintetica della provincia.

In particolare hanno ottenuto il movimento i docenti di cui al seguente elenco:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
COSTARELLI	ANTONELLA	30/04/1978	CT	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE			12,00
PIZZI	FABIO	27/08/1968	PA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015	NORMALE			53,00

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto: *“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra*



provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui **è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio**; il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta invece l'applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

Per quanto sopra, i predetti docenti hanno ottenuto la mobilità professionale con punteggio nettamente inferiore (Costarelli 12 punti e Pizzi 53 punti) rispetto a quelli riconosciuti dell’USP Roma alla ricorrente, pari a 73 punti, nell’ambito Sicilia ambito 0015, indicato dalla deducete come scelta puntuale n.2 in domanda di mobilità.

Se il MIUR si fosse attenuto alla predetta decisione del Consiglio di Stato, la ricorrente, con punteggio maggiore e maggiore esperienza maturata nella c.d.c. A028, avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto.

Inoltre, la mobilità professionale, può essere richiesta esclusivamente da docenti in possesso di requisiti ben precisi al momento di presentazione della domanda, come indicato nell’art.4 del CCNI 2017 prorogato per l’a.s. 2018/19, che corrispondono al superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza ed **al possesso di specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto**, o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, al possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Sul possesso di tali requisiti non è richiesta una esplicita dichiarazione nel modulo di domanda predisposto dal MIUR, né è prescritto, dall’O.M. attuativa del CCNI 2017 per l’a.s. 2018/19, l’obbligo di effettuare specifica dichiarazione da allegare alla stessa, lasciando discrezionalità al docente ed all’USP che convalida la domanda sulla verifica del possesso dei requisiti.

Negli stessi elenchi – bollettini, viene riportato solo l’avvenuta mobilità professionale, ma non viene chiarito se il docente è in possesso dei requisiti prescritti.

E' quindi evidente l'illegittimità delle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19, che non tengono conto del punteggio e della maggiore professionalità acquisita nella classe di concorso A028 dalla docente, che è stata superata da docenti appartenenti ad altri gradi d'istruzione ed ad altre classi di concorso che con punteggio inferiore hanno occupato sedi nelle quali la deducete avrebbe potuto ottenere il trasferimento



richiesto con l'indicazione dell'ambito 0015 come seconda scelta puntuale nella domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nella scuola secondaria di I grado, nel posto normale della classe di concorso **A028 Matematica e Scienze**, presso la Provincia di Messina, Sicilia Ambito 0016, nel Comune **di Sant'Agata di Militello (Me)** o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nella scuola secondaria di I grado, nel posto normale della classe di concorso A028 Matematica e Scienze, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, presso SICILIA AMBITO 0016, o nelle sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, o presso l'I.C. "Cesareo" di Sant'Agata di Militello (Me) o la scuola media Pascoli di Messina, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto e previa applicazione del maggiore punteggio alla stessa dovuto per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;
- 2) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni allegate, con la disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, con l'attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e **con l'aggiunta di n.24 punti al punteggio convalidato, complessivamente pari a 73 punti, riconoscendo alla ricorrente n. 97 punti nelle procedure di mobilità per la scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19;**
- 3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere ai fini giuridici – economici e previdenziali il riconoscimento del maggiore servizio pre



ruolo prestato nelle scuole paritarie, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, così come indicato in ricorso e nei relativi allegati, ed ordinare al MIUR di adottare ogni conseguente provvedimento al fine della regolarizzazione della posizione della ricorrente, ai fini giuridici – economici e previdenziali, anche ai fini della ricostruzione di carriera, ed al pagamento delle relative somme;

4) In subordine, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nella scuola secondaria di I grado, nel posto di sostegno, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, nella prima sede indicata nella domanda di trasferimento, Sicilia ambito 0016, o in quelle successive elencate nella stessa domanda, o in Provincia di Messina, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto e previa applicazione del maggiore punteggio alla stessa dovuto per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;

5) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che il proprio domicilio digitale viene fatto presso la pec massimilianofabio@pec.giuffre.it

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il mancato trasferimento della parte istante per l'A. S. 2018/19 sono legittimi e avrebbe dovuto essere assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento interprovinciale della parte ricorrente nell'a. s. 2018/19, nella sede scolastica più vicina al luogo di residenza, è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla parte scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle



indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà nelle operazioni di trasferimento sono state rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva ed il punteggio alla stessa parte ricorrente spettante per il servizio pre – ruolo prestato (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso, anche per servizio svolto nella scuola paritaria), nonché per accertare la sede di servizio spettante effettivamente alla parte istante nel rispetto delle preferenze espresse, del punteggio effettivamente spettante e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, anche ai fini giuridici – economici e previdenziali per il riconoscimento del maggiore servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, anche per la regolarizzazione della posizione della ricorrente ai fini giuridici – economici e previdenziali, ed al pagamento delle conseguenti maggiori somme spettanti, anche a titolo di regolarizzazione della ricostruzione di carriera.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1)** Procura alle liti;
- 2)** Carta d'identità;
- 3)** Certificato di presa di servizio in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2018/19 nella scuola FICARAZZI (PA);
- 4)** Contratto a tempo indeterminato;
- 5)** Email trasferimento a. s. 2016/17;
- 6)** Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19 con allegati;
- 7)** Domanda convalidata Trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19;
- 8)** Email del MIUR di mancato trasferimento a. s. 2018/19;
- 9)** Decreto dell'USP Messina prot. n.9389 del 03.07.2018 relativo all'organico di diritto della scuola secondaria di I grado - disponibilità prima dei trasferimenti;
- 10)** Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Messina il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
- 11)** Reclamo avverso la convalida della domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19;
- 12)** Reclamo in autotutela avverso il mancato trasferimento per l'a. s. 2018/19;
- 13)** Certificato di servizio e contratto: Scuola secondaria I grado paritaria "E. Ravasco" di Pescara;
- 14)** Certificato di servizio e contratto: scuola secondaria di I grado "Petranova" di Roma;



- 15)** Certificato di servizio e contratto: I.T.C.G IGEA “Dante Alighieri” di Rocca di Caprileone;
- 16)** Ordinanza del Tribunale di Forlì n.709/2016 RG;
- 17)** Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017 – Scuole Paritarie;
- 18)** Ordinanza del Tribunale di Milano n°6202/20016 RG del 20.07.2016;
- 19)** Ordinanza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, n°535/2016 dell’11.07.2016;
- 20)** Provvedimento del Consiglio di Stato del 10.11.2017; resa nel procedimento n. 06289 / 2017 RG Ric.
- 21)** Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 22)** Sentenza resa nel proc. 2617/2015 RG del Tribunale di Patti;
- 23)** Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24)** Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25)** Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26)** Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27)** Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28)** Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29)** Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30)** Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.;
- 31)** Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 32)** Ordinanza del Tribunale di Roma in composizione collegiale n. cron..13874 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754 R.G.;
- 33)** Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 C.P.C., reso nel procedimento n.3987/2017 RG;
- 34)** Ordinanza del Tribunale di Roma cronol.118894/16, proc. n. 39830/2016 RG;
- 35)** Decreto dell’USP Messina, prot.12553 del 29.08.2018 relativo a ripartizione dei posti di sostegno in deroga per l’a. s. 2018/19, con elenco posti di sostegno;
- 36)** Decreto di rettifica prot. n.11697 del 7.08.2018 dell’USP Messina – revoca e rettifica trasferimenti nel posto normale della c. d. c. A028, scuola secondaria di I grado;
- 37)** CCNI dell’11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 38)** OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 39)** CCNL Scuola 29 novembre 2007;



- 40) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 41) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
- 42) Decreto dell'USP Palermo, prot. 14938, del 29.08.2018 relativo ad utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di I grado in provincia di Palermo;
- 43) Disponibilità posti prima dei movimenti per l'a. s. 2018/19, pubblicata dall'USP Messina il 12.06.2018, scuola secondaria di I grado;
- 44) Decreto dell'USP Messina, prot.11253 del 31.07.2018, relativo a passaggio da ambito a scuola docenti a seguito di trasferimento nell'ambito avvenuto nell'a. s. 2018/19;
- 45) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Palermo il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
- 46) Elenco dell'organico di diritto della scuola secondaria di I grado - disponibilità prima dei trasferimenti in provincia di Palermo, pubblicato dall'USP Palermo il 28.06.2018;
- 47) Elenco pubblicato dall'USP Palermo relativo al passaggio da ambito a scuola docenti a seguito di trasferimento nell'ambito avvenuto in provincia di Palermo nell'a. s. 2018/19;
- Sant'Agata di Militello, 24 settembre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati,



nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;

5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 24 settembre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

